

## **Articolo 26**

### **Sanzione amministrativa. Ricorso amministrativo**

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 del presente decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa regolamentata, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione amministrativa è fissata in euro 25 ed è maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione; l'applicazione della reiterazione segue i principi base di cui all'art. 8-bis della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità operative fissate, con delibera, dal Comitato di Gestione.
3. Il Comitato di gestione, con propria delibera, accerta e commina le sanzioni sulla base della segnalazione dei casi di inadempienza effettuata dal dirigente del Casellario.
4. Entro 90 giorni dalla data di accertamento delle violazioni, il dirigente del Casellario, notifica le inadempienze rilevate e richiede l'importo delle sanzioni comminate, maggiorate delle spese di notifica.
5. Gli Uffici del Casellario per la notifica della contestazione si avvalgono delle modalità procedurali e della modulistica già in uso in INAIL, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
6. Ai proventi derivanti dalla comminazione di dette sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del T.U. 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 26-bis**

### **Procedimento sanzionatorio**

1. Gli Uffici del Casellario provvedono a rilevare, attraverso le tecnologie informatiche, le trasmissioni soggette a sanzione in quanto pervenute fuori dai termini fissati dal Comitato.
2. Le liste delle inadempienze segnalate dal Dirigente al Comitato costituiscono il presupposto tecnico che consente al Comitato stesso di effettuare l'accertamento.
3. La lista di accertamento delle infrazioni deliberata dal Comitato costituisce processo verbale.
4. Tale processo verbale deve contenere l'individuazione dell'importo da richiedere all'utente.
5. Il modulo di richiesta della sanzione, uguale a quello già in uso in INAIL, deve contenere tutti gli elementi per consentire al destinatario di formulare eventuale opposizione al Ministero del Lavoro e, in caso di reiterazione, deve contenere anche il riferimento alla precedente violazione accertata.
6. E' applicabile la procedura di conciliazione prevista dall'art. 16 della Legge n. 689/81 con estinzione del procedimento mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di 1/3 della sanzione.
7. In applicazione dell'art. 18 della legge 689/81, entro 30 giorni dalla data della notificazione delle violazioni, gli interessati possono richiedere di essere ascoltati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, o di far pervenire a quest'ultima, scritti difensivi e documenti.
8. Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che sia stato effettuato il pagamento il Casellario provvede ad inviare il Rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro in conformità agli artt 17 e 18 della Legge 689/81.
9. Le sanzioni sono contabilizzate dall'INAIL, che provvederà, successivamente, a versare le somme incassate per sanzioni, al Fondo speciale di cui all'art. 197 DPR n.1124 del 1965.